



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

219/14

DECRETO DIRIGENZIALE N. 472 /DA del 21 NOV. 2024

Oggetto: Contenzioso **MERLINA SALVATORE + 1 C/C.A.S.** – liquidazione Sentenza 355/2024 della CORTE APPELLO MESSINA al netto dell’acconto liquidato sulla Sentenza di primo grado;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinanzi al CORTE APPELLO MESSINA RG742/2019 tra le parti MERLINA SALVATORE Cod..Fisc. MRLSVT67M04C351T c/CAS è stata emessa la sentenza n° 355/2024 del 15/4/2024 con la quale è stato parzialmente accolto l’appello promosso da questo Consorzio e riducendo l’importo da riconoscere in favore dell’attore rispetto a quanto statuito nella Sentenza di primo grado n. 1666/2019 del Trib. di Messina per un importo lordo di € 20.798,40 oltre accessori e spese legali ;

Che con precedente Decreto n. 206/DA del 23/4/2020, che si allega a seguito di accordo transattivo tra le parti è stato corrisposto il pagamento di un acconto di € 17.500,00 sulla Sentenza di primo grado, già liquidato il 31/5/2020 rinviando il saldo alla definizione del giudizio di appello e, pertanto, occorre procede alla liquidazione di quanto dovuto;

Che a seguito della riforma in appello questo Ufficio ha rideterminato la somma da corrispondere a saldo al Sig. Merlina in € 7.529,63, come dettagliato nel prospetto allegato “A” ;

VISTA la mail del 15/11/24 il legale del Sig. Merlina ha comunicato il nuovo codice IBAN del cliente;

Visto l’art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell’ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025, nonché il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 7.529,63 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni” ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 355/2024 della CORTE APPELLO MESSINA, il pagamento della somma di € 7.529,63 a favore di MERLINA SALVATORE Cod..Fisc. MRLSVT67M04C351T nato a Catania il 4/8/1967, mediante accredito sul c/c IBAN IT75I 06230 84290 000015 180631 allo stesso intestato ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Prospetto delle somme dovute al Sig. **Merlina Salvatore** a saldo della Sentenza 355/2024 della Corte d' Appello di Messina al netto dell'acconto liquidato su Sent. 1666/2019

N. ord.	DESCRIZIONE VOCI	Risarcim. I	Risarcim. Appello
		Grado	pai al 70%
1	Risarcim. Riconosciuto con Sent. 355/2024 x Danno Biologico	€ 26.814,00	18.769,80
2	Risarcim. Riconosciuto con Sent. 355/2024 x Danno al Mezzo	€ 2.800,00	1.960,00
3	Rimb. Spese mediche	€ 98,00	68,60
4	TOTALE RICONOSCIUTO IN SENTENZA	€ 29.712,00	20.798,40
	CALCOLO SOMME DOVUTE +ACCESSORI		
5	somma devalutata al Gennaio 2010 per la voce n. 1)		16.939,53
6	Inter. + rivalutaz. su voce 5) da Genn. 2010 a Maggio 2020 (data pag. l acconto)		1.751,23
7	Totale risarcim. DANNO BIOLOGICO		18.690,76
8	a detrarre acconto pagato con Decreto 206/DA del 23/4/2020	€ 0,00	-17.500,00
9	SALDO DA LIQUIDARE PER DANNO BIOLOGICO		1.190,76
10	Inter. + rivalutaz. su voce 9) da Mag. 2020 AL 30/9/2024		318,55
11	Danni al mezzo (voce 2)		1.960,00
12	Inter. Legali su voce 11) dal 15/4/2014 (data domanda) al 31/10/2024		215,84
13	Rimb. Spese mediche (voce 3)		68,60
14	Inter. Legali su voce 13) dal 15/4/2014 (data domanda) al 31/10/2024		7,48
15	TOTALE DOVUTO per risarcimento + accessori	€ 0,00	3.761,23
16	Rimb. Spese legali I Grado		3.768,40
17	SALDO RISARCIMENTO DOVUTO		7.529,63

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nelle persone dei
sigg. magistrati

Dott. Sebastiano Neri	-	Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli	-	Consigliere
Dott. Antonino Zappalà	-	Consigliere rel

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa d'appello iscritta al n. 742/2019 r.g., vertente

TRA

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, p.i. 01962420830, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe La
Face.

Appellante

E

Merlina Salvatore, nato a Catania il 4.8.1967, c.f. MRL SVT 67M04 C351T,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Drago, ammesso al patrocinio a spese
dello Stato.

Appellato

E

Società Fratelli Iarrera s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, con sede in Oliveri, p.i. 00202010831.

Appellata contumace

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1666/2019
in data 23.8.2019, pubblicata il 5.9.2019.

Conclusioni delle parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Merlina Salvatore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la società Fratelli Iarrera s.n.c.. Esponeva che il giorno 2.1.2010, alle 13,15 circa, alla guida del proprio motoveicolo CJ25437, stava percorrendo l'autostrada A20 con direzione di marcia Palermo-Messina, allorchè, giunto in prossimità dell'area di servizio di Tindari sud, nell'immettersi nella corsia di decelerazione, aveva perso il controllo del mezzo a causa di un notevole quantitativo di materiale sdruciolevole (terriccio), cadendo rovinosamente a terra. Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda proposta dal Merlina nei confronti del solo Consorzio, ritenendo che l'incidente si fosse verificato in un tratto autostradale sottoposto alla gestione e manutenzione dell'ente citato.

Ricondotta la fattispecie alla previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c. e ricostruita la dinamica del sinistro sulla base del "prontuario" redatto dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza del fatto, il Tribunale condannava il Consorzio al risarcimento del danno, liquidato in € 26.814,00 a titolo di danno non patrimoniale ed in € 2.898,02 a titolo di danno patrimoniale (di cui € 2.800,00 per danni al mezzo ed € 98,02 per spese mediche).

Per la riforma della sentenza proponeva appello il Consorzio.

Merlina Salvatore proponeva appello incidentale.

La società Fratelli Iarrera snc rimaneva contumace.

Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusioni e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di appello il Consorzio censura l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata affermata la sottoposizione del tratto di autostrada teatro del sinistro alla gestione e manutenzione di esso appellante, dal

momento che dal prontuario redatto dalle Forze dell'Ordine risultava che l'incidente si era verificato nella corsia di immissione nell'area di servizio gestita dalla Fratelli Iarrera s.n.c..

2.1 Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'erronea valutazione delle prove acquisite, da cui emerge la violazione di precise norme del codice della strada da parte del Merlina, che al momento dell'incidente aveva impegnato una parte della carreggiata stradale sottratta alla circolazione (c.d. zona zebra), violazione che, dunque, aveva interrotto ogni possibile nesso causale fra le res e l'evento dannoso. Aggiunge sul punto il Consorzio che la perdita del controllo del mezzo era da imputare all'eccessiva velocità con la quale il Merlina aveva eseguito la manovra di svolta verso l'area di servizio.

3. Con l'appello incidentale il Merlina censura il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha disposto la integrale compensazione delle spese processuali.

4. Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel "Prontuario" redatto dalla Polizia Stradale intervenuta nell'immediatezza dell'accaduto emerge che la perdita di aderenza al terreno del motoveicolo condotto dal Merlina avveniva a causa di una grossa quantità di terriccio presente sullo "zebrato" e sul margine sinistro della corsia di decelerazione che immetteva nell'area di servizio dell'autostrada.

Ora, sia la corsia di decelerazione per immettersi nell'area suddetta che il c.d. "zebrato" (vale a dire quell'area contrassegnata da strisce bianche oblique pitturate sulla carreggiata che sono escluse al transito e alla sosta dei veicoli e che, nella specie, serviva a dividere la corsia di normale percorrenza dell'autostrada dalla corsia di decelerazione) sono aree di sicura pertinenza del Consorzio soggette al controllo e alla manutenzione del medesimo, collocandosi, infatti, immediatamente prima rispetto all'area di servizio propriamente detta.

Correttamente, quindi, il primo giudice ha imputato il rapporto di custodia con la res al Consorzio.

5. Il secondo motivo di impugnazione è parzialmente fondato.

5.1 In ossequio all'insegnamento della Suprema Corte in materia di responsabilità da cose in custodia (v. Cassazione 2482/2018), va osservato, in punto di diritto, quanto segue:

- a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o caratteristiche intrinseche della prima;
- b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
- c) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss.) ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della *condicio sine qua non*). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti,

ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto; al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano *ex ante* idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello simile della c.d. regolarità causale; quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo *l'id quod plerumque accidit* e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile *ex ante* (se non di vera e propria prognosi postuma) integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario;

d) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;

e) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele

normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

5.2 In punto di fatto si osserva che parte appellante ha effettivamente dato prova del fatto storico, rappresentato dalla sua caduta verificatasi allorché la motocicletta perdeva aderenza al terreno a causa di terriccio presente sul manto stradale. Sul punto è sufficiente richiamare il “Prontuario” relativo agli accertamenti svolti dalla Polstrada.

Ebbene dato di fatto della comune esperienza è quello secondo cui la presenza di terriccio sul manto stradale può provocare la perdita di aderenza al suolo di una motocicletta in transito, sicché nella situazione di rischio che proviene dalla situazione ora descritta il custode deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono. Ciò in quanto il terriccio costituisce insidia non sempre prevedibile ed evitabile anche in presenza di adeguata illuminazione.

La parte danneggiata ha così assolto l'onere di provare le circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode.

Tuttavia, gli atti di causa forniscono elementi per ritenere che da parte del Merlina vi sia stato un concorso di colpa che attenua il nesso eziologico esistente fra la res e il danno. Il predetto “Prontuario” evidenzia infatti la presenza di due tracce di frenata, una di 12,90 metri e una parallela alla prima di mt 5,6. La Polizia Stradale ha accertato poi che il Merlina “faceva manovra per entrare all'interno della predetta area di servizio omettendo di percorrere

sin dall'inizio la corsia di decelerazione e a causa di una grossa quantità di terriccio presente sullo zebra e sul margine sinistro della corsia di decelerazione perdeva il controllo del veicolo che andava ad impattare con la parte anteriore del motociclo contro il guardrail posto sul lato sinistro".

L'accertata presenza di tracce di frenata per 12,90 metri in una alla constatazione delle modalità della manovra di svolta che aveva avuto inizio nell'area zebra evidenziano, quindi, l'imprudenza del Merlina, la quale, pur non escludendo del tutto il nesso eziologico fra la res e l'evento dannoso, ha avuto una comunque efficienza causale che la Corte quantifica in ragione del 30%, e ciò in quanto l'accertata presenza di terriccio sul manto stradale definito nel prontuario come "consistente" ha avuto una incidenza significativa e sicuramente prevalente nella produzione del danno.

Va aggiunto che l'interdizione al transito nella c.d. zona zebra non vale a recidere del tutto il nesso di causalità fra la res e il danno, poiché l'assenza di barriere impeditive l'accesso alla zona (che nella specie aveva la funzione di dividere la corsia di marcia normale da quella di decelerazione) rendeva prevedibile che, anche se incautamente, veicoli vi potessero transitare. Rispetto allo stato dei luoghi la condotta del Merlino non appare così abnorme e tale da non potere essere prevista secondo l'id quod plurimumque accidit. La prevedibilità dell'evento e la sua evitabilità rende, quindi, palese la sussistenza del nesso di causalità nel senso sopra delineato al punto.

Il risarcimento del danno, come liquidato dal primo giudice va, quindi, ridotto del 30% (con la riduzione del 30% il danno non patrimoniale ammonta, perciò, a € 18.769,80, mentre il danno patrimoniale ammonta a € 2.028,61, per un totale di € 20.798,41).

6. E' fondato il motivo di impugnazione incidentale nei termini che seguono. La compensazione integrale delle spese (fatta eccezione per le spese di ctu) disposta dal primo giudice "avuto riguardo al divario tra il chiesto e il

pronunciato” non è condivisibile, posto che comunque si configura una soccombenza del Consorzio.

La riduzione quantitativa della pretesa dell’attore e il riconoscimento di un suo concorso di colpa integrano gravi ed eccezionali di compensazione parziale che può essere riconosciuta, però, solo in ragione di 1/3 per entrambi i gradi di giudizio, con condanna del Consorzio al rimborso della restante quota.

6.1 Per il primo grado tali spese, già ridotte, si liquidano in € 300,00 per spese vive ed € 2.900,00 per compensi professionali, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Va confermata la statuizione del Tribunale in ordine alle spese di ctu che restano a carico del Consorzio.

6.2 Per il secondo grado tali spese, già ridotte, si liquidano in € 3.160,00 per compensi professionali, di cui € 600,00 per la fase di studio, € 560,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge. Il pagamento di tali spese deve essere disposto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002, in quanto il Merlina per tale grado di giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 1666/2019 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di Merlina Salvatore e della società Fratelli Iarrera s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, così decide:

Allegati:

image001.jpg RELATA_DI_NOTIFICA_VIA_PEC_MERLINA_SALVATORE.pdf.p7m 12993858s.pdf.p7m
PROCURA_MERLINA.pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da - - < antonio.drago72@pec.ordineavvocaticatania.it >

A < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mercoledì 09-10-2024 18:54:13

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI INFOCERT E ARUBA.

IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI.


Description automatically

Avv. Antonio Drago

Studio Legale Drago

Via Caduti del Lavoro, 61

95126 Catania

Tel. / Fax +39 095 376577

Mobil phone +39 328 6230419

Email avvocatodrago@virgilio.it

Pec antonio.drago72@pec.ordineavvocaticatania.it

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 26034

del 11-10-2024 Sez. A



Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. in materia di privacy e del Reg. UE 2016/679 è vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso questo messaggio di posta elettronica sia stato ricevuto per errore, si prega di segnalare la ricezione immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto del messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si ricorda altresì che l'utilizzo di internet può non essere sicuro. Pertanto, per salvaguardare i propri dati, si raccomanda l'utilizzo di un metodo di crittografia sicuro quando si inviano dati personali e/o documentazione a mezzo e-mail.

This e-mail contains confidential information exclusively addressed to the recipient indicated above. Pursuant to Legislative Decree no. 196/2003 as amended, concerning data protection, and Reg. UE 2016/679 the use, disclosure, distribution or reproduction by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail (including any file attached), without copying it. Any unauthorized use of the content of the message constitutes a violation of the obligation not to take cognition of correspondence between other subjects, except for a more serious offense, exposing the responsible to the consequences thereof. Please note that the internet can be insecure. In order to safeguard your data, we recommend using a secure encryption method when sending personal data and / or documentation via e-mail."



 Privo di virus. www.avast.com

PROCURA AD LITEM


Il sottoscritto **MERLINA SALVATORE**, nato a Catania il 04/08/1967 ed residente in San Gregorio di Catania (CT) al Vico Contrada Cerza n. 3, codice fiscale MRL SVT 67M04 C351T, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali previsti, nomina come proprio Procuratore l'**AVV. ANTONIO DRAGO**, codice fiscale DRGNTN72T22C351D per il procedimento innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la Società Consorzio per le Autostrade Siciliane e la Società F.lli Arrera s.n.c, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari. Eleggo domicilio ai sensi dell'art.47 c.c., presso il suo studio sito in Catania Via Caduti del Lavoro n. 61, **revocando ogni precedente mandato conferito ad altro procuratore.**

Dichiaro, altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

MERLINA SALVATORE



Vera la firma

Avv. Antonio Drago





Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Messina

Area V Protezione civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico

Il Direttore Generale del CAS precisa che la loro attività è improntata a garantire la sicurezza e che eventuali deroghe dovranno essere vagliate da ANSFISA.

Sui tempi di esecuzione dei lavori all'interno della galleria "Calavà" si ribadisce al tavolo che dovranno essere eseguiti nei tempi stabiliti.

Il DG del CAS fa una riflessione sul volume di transito notturno che è esiguo e pertanto propone, se la Polstrada concorda, di far transitare i mezzi superiore a 3,5 t. da mezzanotte alle 06,00 del mattino per ridurre i disagi.

Al riguardo, dopo una valutazione da parte degli organi tecnici, si è ritenuto opportuno, al momento, di soprassedere e di rinviare una qualunque decisione agli esiti del monitoraggio che dovrà essere effettuato dal Comandante della locale Sezione della Polstrada.

Sempre il D.G. del Consorzio riprende il discorso sulla sicurezza e sui lavori in atto che riguardano il solo ripristino delle parti danneggiate della precitata galleria a causa dell'incendio della bisarca, precisando che il finanziamento di circa 20 milioni di euro riguarda tutti i lavori di adeguamento delle due gallerie Calavà e Petrarò e sottolinea che su 42 gallerie della rete TERN 32 non sono a norma.

Da ciò ne deriva l'obbligo di adottare tutte le misure minime disposte da ANSFISA.

Tra le misure temporanee prese in considerazione, così come anche confermato dal Comandante della Polstrada, non è possibile posizionare **autovelox** agli imbocchi delle gallerie perchè la procedura autorizzativa è piuttosto lunga e complessa.

A tal proposito il Prefetto chiede al CAS di prevedere un **Tutor** nella tratta compresa tra gli svincoli di Patti e di Brolo in entrambe le direzioni di marcia.

L'Ing. Ilacqua del CAS interviene dicendo che darà contezza delle attività intraprese per rendere efficaci le misure temporanee chieste da ANSFISA entro i termini della diffida di 20 gg. Precisa, altresì, che la tempistica dei lavori dipende da vari fattori in particolare dal Codice degli Appalti che impone iter ben definiti.

La stessa soggiunge altresì che in merito ai **presidi antincendio** a breve partirà un nuovo servizio fisso fra le due gallerie, che i by pass interni alle gallerie di cui trattasi sono stati liberati ed aperti per facilitare un'eventuale evacuazione in situazione di emergenza e/o l'arrivo dei mezzi di soccorso. Sono pure attivi i

P
me

RELATA DI NOTIFICA

(a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto Avv. Antonio Drago, C.F. DRG NTN 72T22 C351D, con studio in CATANIA - 95126, VIA CADUTI DEL LAVORO 61, nella mia qualità di difensore del Signor **MERLINA SALVATORE** nato a Catania il 04/08/1967 ed residente in San Gregorio di Catania (CT) al Vico Contrada Cerza n. 3, codice fiscale MRL SVT 67M04 C351T, per cui si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti ex art. 83, 3° comma c.p.c., mediante messaggio inviato dalla PEC mittente antonio.drago72@pec.ordineavvocaticatania.it iscritta al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge l'allegata sentenza inerente il procedimento incoato innanzi la Corte di Appello di Messina avente il seguente numero di R.G. 742/2019, firmata digitalmente, prodotta a favore del Signor Merlina Salvatore nato a Catania il 04/08/1967 ed residente in San Gregorio di Catania (CT) al Vico Contrada Cerza n. 3, codice fiscale MRL SVT 67M04 C351T, e contro il **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P.I. 01962420830, con sede in Messina, c.da Scoppo avente il seguente numero di Partita IVA: 01962420830, PEC autostradesiciliane@posta-cas.it, nonché, procura alle liti a me rilasciata originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P.I. 01962420830, con sede in Messina, c.da Scoppo avente il seguente numero di Partita IVA: 01962420830, PEC autostradesiciliane@posta-cas.it, dichiarato in atti ed estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>);

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm., che l'atto di citazione è originale informatico da me predisposto.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) Sentenza procedimento R.G. 742/2019;
- 2) Procura ad litem.

Catania, li 09.10.2024

Avv. Antonio Drago

accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di impugnazione del Consorzio e l'appello incidentale del Merlina e, in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara che il sinistro oggetto di causa si è verificato per fatto imputabile al Consorzio e con il concorso di colpa del Merlina in misura del 30%, e, per l'effetto, ridetermina in € 20.798,41 il risarcimento del danno dovuto al Merlina medesimo da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane, oltre accessori come indicato nella sentenza appellata, e limita, pertanto, alla somma suddetta, oltre accessori di cui sopra, la condanna del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore di Merlina Salvatore; compensa in ragione di 1/3 le spese del primo grado di giudizio fra il Consorzio e il Merlina e condanna il Consorzio al rimborso della restante quota, in favore di Merlina Salvatore, che liquida in € 300,00 per spese vive ed € 2.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;

compensa in ragione di 1/3 le spese del presente grado di giudizio fra il Consorzio e il Merlina e condanna il Consorzio al rimborso della restante quota, in favore di Merlina Salvatore, che liquida in € 3.160,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 dpr 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 22.2.2024.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dott. A. Zappalà

Dott. S. Neri



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

219/14

DECRETO DIRIGENZIALE N. 206 /DA del

23 APR 2020

Oggetto: Rettifica e Sostituzione del Decreto n. 39/DA del 28/1/2020 -Contenzioso Merlina Salvatore c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione parziale della sentenza 1666/19 del Tribunale di Messina.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che con precedente Decreto n. 39/DA del 28/1/2020, che si allega, è stato disposto il pagamento della Sentenza n. 1666/2019 del tribunale di Messina in favore del Sig. Merlina Salvatore per l'importo complessivo di € 33.866,08;

Che a seguito della carenza di liquidità accentuatasi in questo periodo a causa dell'emergenza Covid-19, non è stato possibile procedere alla liquidazione della suddetta somma;

Considerato che questo Consorzio ha proposto appello avverso la suddetta Sentenza che, a parere del ns legale potrebbe modificare l'importo del risarcimento, nelle more della definizione del giudizio di secondo grado è stato raggiunto un accordo con il legale di controparte, Avv. Antonio Drago, di procedere al pagamento di una quota di circa il 50% dell'intera somma dovuta e liquidare la restante parte alla definizione del giudizio di Appello;

Vista la nota del 14/4/2020, che si allega, con la quale l'Avv. Drago comunica l'accettazione del pagamento parziale per l'importo di € 17.500,00 e si impegna a non proporre azioni esecutive per il recupero del restante credito fino alla definizione del giudizio di Appello, chiedendo altresì che il pagamento dell'acconto avvenga entro 30 gg dalla proposta;

Che si ritiene opportuno accettare la superiore proposta ritenendola economicamente vantaggiosa per l'Ente e, pertanto effettuare il pagamento in acconto di € 17.500,00 entro il 14/5/2020;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi, che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 32077 del 9/12/2019 con il quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 Aprile 2020;

Vista la nota prot. 63667 del 19/12/2019 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2020 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** che il presente Decreto rettifica e sostituisce il Decreto n. 39/DA del 28/1/2020;

- **Impegnare** la somma di € 17.500,00 sul capitolo n. 131 del bilancio 2020, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in parziale esecuzione della Sentenza n. 1666/19 del Tribunale di Messina il pagamento a favore del Sig. Merlina Salvatore, nato a Catania il 4/8/1967 cod. fisc. MRLSVT67M04C351T della somma a titolo di acconto di € 17.500,00 mediante accredito sul c/c IBAN IT65A 05216 84290 000000 006451 allo stesso intestato **da effettuare entro il 14/5/2020**;
- **Dare atto** che il pagamento del saldo sarà effettuato alla definizione del giudizio di Appello, come da proposta trasmessa dal legale di controparte Avv. Antonio Drago, che si allega, e accettata da questo Consorzio;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo

Dott. Donatello Puliatti




17.500

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi

